

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

8 ottobre 1996 *

Nel procedimento T-84/96 R,

Cipeke — Comércio e Indústria de Papel, Lda, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, con l'avv. Miguel Ferrão Castelo Branco, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. François Brouxel, 6, rue Zithe,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Teresa Figueira e dal signor Knut Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 12 dicembre 1995 che ordina la restituzione della somma di 4 267 218 ESC versata a titolo di contributo del Fondo sociale europeo ad un'azione di formazione professionale,

* Lingua processuale: il portoghese.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto giuridico della lite

- 1 Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38; in prosieguo: la «decisione 83/516»), quest'ultimo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale.

- 2 L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di finanziamento presentata ex art. 3, n. 1, della decisione 83/516 comporta, secondo l'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), il versamento di un anticipo del 50% del contributo alla data prevista per l'inizio dell'azione di formazione. A norma del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, sul risultato e sugli aspetti finanziari dell'azione considerata.

- 3 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento, qualora il contributo del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «Fondo») non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di appro-

vazione vengono recuperate e che lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate, per le azioni di cui esso garantisce il buon esito ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione 83/516.

Fatti e procedimento

4 La Cipeke — Comércio e Indústria de Papel, Lda (in prosieguo: la «Cipeke») è una società commerciale a responsabilità limitata che si occupa del commercio e dell'industria della carta nonché delle arti grafiche. Per realizzare un'azione di formazione professionale nel 1987, essa, al pari di altre imprese del settore, stipulava con un promotore, la Partex Companhia Portuguesa de Serviços, SA, un contratto il cui scopo era l'organizzazione di un'azione di formazione comune nel corso di tale anno.

5 Vista la domanda di finanziamento presentata, il dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «DAFSE»), con sede in Lisbona, presentava, a nome della Repubblica portoghese ed a favore del gruppo di imprese di cui faceva parte la richiedente, una domanda di contributo del Fondo.

6 Il 30 aprile 1987 la Commissione dava l'approvazione per tale domanda di finanziamento. Salvo alcune modifiche, essa approvava il progetto di formazione per cui era stato chiesto il contributo; la pratica veniva registrata con il numero FSE 871012 P1. Essa fissava l'importo globale del contributo del Fondo in 300 665 191 ESC.

7 Dato che l'importo totale delle spese approvate della Cipeke ammontava a 71 309 280 ESC, questa riceveva un anticipo di 32 089 174 ESC, di cui 17 649 046 ESC versati a carico del Fondo.

- 8 Conclusa l'azione di formazione, la richiedente, in conformità dell'art. 5, n. 4, del regolamento, presentava al DAFSE una relazione di valutazione quantitativa e qualitativa, secondo la quale le spese per l'azione di formazione erano pari a 46 006 289 ESC, nonché la domanda di pagamento del saldo di 9 316 486 ESC.
- 9 A norma dell'art. 5, n. 4, del regolamento, la Repubblica portoghese certificava l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento e trasmetteva quest'ultima alla Commissione.
- 10 A seguito dell'esame della domanda, con lettera 10 gennaio 1990 la Commissione metteva in evidenza l'esistenza di un certo ammontare di spese non riconoscibili e, con lettera 2 marzo 1990, riduceva il contributo del Fondo inizialmente concesso.
- 11 Con lettera 15 marzo 1990 il DAFSE informava la richiedente della decisione della Commissione di ridurre il contributo e le imponeva la restituzione della somma di 2 084 518 ESC, di cui 1 146 485 ESC erogati a titolo di contributo del Fondo.
- 12 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 13 giugno 1990, la richiedente proponeva, in forza dell'art. 173 del Trattato CEE, un ricorso di annullamento avverso la suddetta decisione 15 marzo 1990.
- 13 Con sentenza 4 giugno 1992, causa C-189/90, Cipeke/Commissione (Racc. pag. I-3573), la Corte accoglieva il ricorso e annullava la decisione della Commissione.

- 14 Con lettera 24 marzo 1994 la Commissione informava il DAFSE che, a seguito del riesame della pratica della Cipeke, era pervenuta alla conclusione che il totale delle spese non riconoscibili di questa ammontava a 19 725 390 ESC. Essa invitava quindi il DAFSE a presentare le sue osservazioni, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento.
- 15 Informata di tale lettera, la richiedente inviava al DAFSE una lettera di protesta datata 26 aprile 1994, nella quale sottolineava che la motivazione della decisione della Commissione era contraddittoria e infondata.
- 16 Con decisione 12 dicembre 1995 la Commissione riduceva in via definitiva a 170 845 433 ESC il contributo del Fondo nella pratica FSE 871012 P1 ed ordinava che le venisse restituito l'importo di 4 267 218 ESC.
- 17 Con lettera 21 marzo 1996 il DAFSE informava la richiedente di tale decisione della Commissione e chiedeva di rimborsare al Fondo l'importo di 4 267 218 ESC.
- 18 A seguito di ciò, con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 1996, la richiedente ha proposto un ricorso di annullamento contro tale decisione della Commissione, datata 12 dicembre 1995 e che prescrive la restituzione parziale del contributo del Fondo (in prosieguo: la «decisione»), la quale è stata comunicata alla richiedente con lettera del DAFSE 21 marzo 1996.
- 19 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, essa ha proposto, in forza dell'art. 185 del Trattato CE, la domanda di provvedimenti provvisori in esame intesa a far ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione.
- 20 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 agosto 1996.

21 Le parti hanno esposto chiarimenti orali il 16 settembre 1996.

In diritto

22 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale, ove reputi che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o adottare gli altri provvedimenti provvisori necessari.

23 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che la domanda di sospensione dell'esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l'atto di cui trattasi in un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio, nel senso che non debbono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 28 agosto 1996, causa T-112/96 R, Séché/Commissione, Racc. PI pag. II-1121, punto 11).

Argomenti delle parti

Sul fumus boni iuris

24 La richiedente deduce un motivo unico relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato. A suo avviso, la motivazione della decisione, contenuta in particolare nella lettera della Commissione 24 marzo 1994, è contraddittoria, ambigua, incoerente e infondata.

- 25 In primo luogo, tale motivazione si baserebbe su un errore di fatto. Infatti, la Commissione, nel calcolo dell'importo da rimborsare, sarebbe partita dalla considerazione che la richiedente avrebbe ricevuto l'intero importo del contributo che le era stato attribuito. Orbene, la Cipeke avrebbe ottenuto solo il versamento dell'anticipo e, per tale motivo, avrebbe sollecitato il versamento del saldo pari a 9 316 486 ESC.
- 26 In secondo luogo, la Commissione si sarebbe basata su calcoli ipotetici per provare le spese non riconoscibili. In altri termini, essa non avrebbe indicato in modo obiettivo ed esatto come tali spese erano state calcolate. Ne conseguirebbe che le spese connesse alla preparazione dei corsi organizzati dalla Cipeke erano molto meno elevate di quelle constatate, nell'ambito della pratica FSE 871012 P1, per tutti gli altri beneficiari del contributo.
- 27 In terzo luogo, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione in particolare nella lettera 24 marzo 1994, la richiedente avrebbe osservato la normativa riguardante le azioni di formazione professionale allora vigenti. Ciò troverebbe conferma nel fatto che tutte le spese considerate non riconoscibili nell'ambito della decisione sarebbero state previste nel progetto iniziale, sottoposte alla resistente e da questa autorizzate.
- 28 Per contestare gli argomenti della controparte, la Commissione si limita a richiamare la motivazione della decisione enunciata nella sua lettera del 24 marzo 1994.

Sul periculum in mora

- 29 La richiedente assume che il rimborso della somma richiesta dal DAFSE le provocherebbe un danno finanziario grave e irreparabile.

- 30 Essa non sarebbe in grado di ottemperare a tale domanda di rimborso. Infatti non disporrebbe di liquidità sufficienti per pagare i suoi debiti a breve termine, tenuto conto dei deficit dei suoi bilanci degli ultimi tre anni, conseguenti in particolare all'indebolimento della sua posizione sul mercato. D'altronde, le banche cui essa si è rivolta si sarebbero rifiutate di offrirle qualsiasi forma di credito o di garanzia. Pertanto, il rimborso della somma richiesta comporterebbe necessariamente la chiusura della sua azienda.
- 31 La Cipeke rileva inoltre che, dato che la domanda di rimborso del DAFSE è divenuta un titolo esecutivo 30 giorni dopo la sua ricezione, ossia il 22 aprile 1996, il rimborso sarà effettuato mediante esecuzione forzata e provocherà necessariamente la chiusura dell'azienda.
- 32 La Commissione ribatte che la richiedente non ha dimostrato che il rimborso comporterà un danno grave e irreparabile. Infatti, la Cipeke si baserebbe su constatazioni di fatto derivanti unicamente da un documento elaborato a fini fiscali. Orbene, tale documento non proverebbe né l'asserita impossibilità di rimborsare o di garantire il rimborso della somma né l'eventualità del fallimento di cui la richiedente parla nella sua domanda di provvedimenti provvisori. In particolare, esso non dimostrerebbe affatto l'invocata impossibilità di trovare i mezzi di pagamento che consentirebbero alla Cipeke di pagare il suo debito, in particolare mettendo in vendita od offrendo in garanzia beni del proprio attivo.
- 33 D'altronde, la Cipeke non avrebbe preso la precauzione di accantonare una certa somma a tal fine, anche se da diversi anni era ben conscia del fatto che avrebbe dovuto rimborsare alla Commissione l'importo che le era stato indebitamente versato nel 1987 a titolo di contributo del Fondo. La richiedente si sarebbe quindi assunta deliberatamente il rischio di trovarsi in una situazione economica difficile. La Commissione si richiama, a questo proposito, all'ordinanza del presidente della Corte 1° febbraio 1984, causa 1/84 R, Ilford/Commissione (Racc. pag. 423).

34 Comunque, secondo la resistente, non vi è alcuna prova che l'esecuzione della decisione impugnata sarebbe la sola causa o la principale causa dell'eventuale fallimento della richiedente. In realtà, sarebbero piuttosto le condizioni del mercato ad averla posta nella situazione difficile richiamata nella sua domanda di provvedimenti provvisori.

Valutazione del giudice dell'urgenza

35 Nel caso di specie la richiedente chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione che, in base alla constatazione della non riconoscibilità di talune spese effettuate dalla Cipeke nell'ambito dei programmi di formazione per i quali essa aveva ottenuto un finanziamento a carico del Fondo, le impone la restituzione di una parte del contributo versato come anticipo.

36 La domanda di restituzione parziale è stata rivolta alla richiedente con lettera del DAFSE 21 marzo 1996. In essa si invita la Cipeke a provvedere al pagamento dell'importo di 4 267 218 ESC.

37 Ne consegue che la domanda di provvedimenti provvisori in esame è diretta alla sospensione dell'esecuzione di tale obbligo di pagamento.

38 Per statuire su una domanda del genere, occorre prendere innanzitutto in esame l'urgenza del provvedimento richiesto.

39 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'urgenza dell'adozione di provvedimenti provvisori deve valutarsi accertando se l'esecuzione degli atti controversi, prima

dell'emanazione della decisione nel Tribunale nel merito, sia tale da comportare, per la parte che chiede i provvedimenti, danni gravi ed irreversibili che non potrebbero essere riparati nemmeno se la decisione impugnata venisse annullata o che, nonostante la loro natura provvisoria, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse della resistente a che tali atti vengano eseguiti, anche quando costituiscono oggetto di un ricorso contenzioso. Spetta alla parte richiedente provare che tali condizioni siano soddisfatte (v., da ultimo, la citata ordinanza Séché/Commissione, punto 16).

40 Quando si tratta di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione dell'esecuzione di un obbligo di pagamento, il *periculum in mora* sussiste unicamente nel caso in cui l'esecuzione di tale obbligo, anche mediante la costituzione di una garanzia bancaria, comprometterebbe l'esistenza dell'impresa interessata (v., in particolare, le ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II-1265, punti 23 e 24, e causa T-301/94 R, Laakmann Karton/Commissione, Racc. pag. II-1279, punto 22).

41 Pertanto, si deve accertare nel caso di specie se la richiedente abbia dimostrato che l'esecuzione dell'obbligo di restituire l'importo di 4 267 218 ESC potrebbe effettivamente provocare la chiusura dell'azienda.

42 Per dimostrare l'urgenza del provvedimento richiesto, la Cipeke ha sostenuto, nella domanda di provvedimenti provvisori, nonché nel corso dell'audizione, che essa non dispone di sufficienti liquidità per pagare i suoi debiti a breve termine e rischia di conseguenza il fallimento in caso di rimborso della somma richiesta. A sostegno di tali asserzioni, ha prodotto le sue dichiarazioni relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed i suoi conti di gestione relativi agli anni 1993-1995.

Inoltre, essa ha dichiarato, in risposta ai quesiti posti nel corso dell'audizione che, a seguito di contatti informali con taluni istituti bancari, le è stato impossibile ottenere qualsiasi forma di credito o di garanzia.

43 In base a tali asserzioni e ai suddetti documenti prodotti nell'ambito del presente procedimento si deve rilevare, in primo luogo, che i conti di gestione della ricorrente dimostrano che questa ha effettivamente subito perdite pari a 7 309 464 ESC nel 1993, 3 008 201 ESC nel 1994 e 3 412 990 ESC nel 1995 e, in secondo luogo, che nessuna prova è stata fornita quanto all'asserito rifiuto di credito o di garanzia che sarebbe stato opposto dalle banche contattate.

44 Nel presente procedimento l'urgenza di una sospensione dell'esecuzione della decisione dovrebbe quindi basarsi unicamente sul fatto che l'impresa richiedente ha subito perdite dal 1993 al 1995.

45 Ciò non è sufficiente per provare l'esistenza del rischio di danno grave e irreversibile dedotto dalla richiedente né per dimostrare che l'esecuzione dell'obbligo di restituire 4 267 218 ESC potrebbe comportare l'estinzione della Cipeke. Infatti, la dichiarazione delle imposte e i conti di gestione sono documenti contabili che tracciano un quadro statico della situazione dell'impresa, il quale, in mancanza segnatamente di qualsiasi riferimento alla posizione di questa sul mercato, non basta a descrivere esaurientemente la sua effettiva situazione economica e, in particolare, la sua incapacità di ottenere crediti presso istituti bancari.

46 Di conseguenza, dato che la richiedente non ha debitamente giustificato la sua domanda di provvedimenti urgenti con riguardo al periculum in mora, la domanda di provvedimenti provvisori dev'essere respinta, senza che sia necessario accertare se i motivi e gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso appaiano, prima facie, fondati.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) **La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 8 ottobre 1996.

Il cancelliere

H Jung

Il presidente

A. Saggio